

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 22 MAR. 2008  
REG. PROT. N°.....  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N°.....

Sez. I bis - N.R. 1524/08 - Ud. 26.3.08 silenzio-rifiuto.

MEMORIA

PER il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n.12

CONTRO

ANTIRI Danilo + altri (Avv. Marco Croce e Avv. Virginia Giocoli)

\* \* \*

Si provvede alla costituzione in giudizio del Ministero resistente.

La suddetta pubblica Amministrazione, con rapporto del 18.3.2008 Prot. N.54111, allegato a far parte del presente scritto, ha controdedotto agli avversi motivi su cui si fonda l'istanza cautelare: pertanto si richiamano le osservazioni del Ministero e si

CONCLUDE

Voglia codesto Ecc.mo TAR, preliminarmente disattesa l'istanza cautelare, dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso del ricorrente e prescrite l'eventuali somme richieste con ogni conseguente pronuncia.

Roma, li 20.3.2008

Nadia PALMIERI

*Nadia Palmieri*  
Avvocato dello Stato

AVVOCATO DELLO STATO  
Avv. N. Palmieri



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Roma, 18 MAR. 2008

Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Servizio V Bis

Prot. n. 54111

ALTI G

All'Avvocatura Generale dello  
Stato

Ufficio Staccato C/o FS

Piazza della Croce Rossa, 1

161 ROMA

162

( CT 4831/2008 Avv. Palmieri Nadia)

**Oggetto: Ricorso al TAR Lazio proposto dal sig. ANTIRI Danilo+ altri  
silenzio rifiuto-udienza 26.3.2008**

Si fa riferimento alla nota n.21685 del 15.2.2008 di codesta Avvocatura Generale ed allegata copia del ricorso in oggetto specificato

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

## **FATTO:**

Con apposite istanze ( all.to 1), i ricorrenti in servizio, con varie qualifiche nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in possesso della specializzazione di aereosoccorritori S.A.F 2/B richiesero a questo Dipartimento la corresponsione dell'indennità di volo, dell'indennità di aereo soccorso nonché il riconoscimento dei benefici previdenziali correlativi ed il riconoscimento della specializzazione conseguita quali Aereosoccorritori e dei relativi benefici di carriera.

Successivamente, nelle more delle definitive determinazioni dell'Amministrazione in ordine alle citate istanze- i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di corresponsione delle citate indennità e degli ulteriori benefici di cui alle predette istanze ed in ogni caso per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire le suddette indennità ed i connessi benefici e la condanna dell'Amministrazione, alla liquidazione ed al pagamento delle somme a ciascuno dei

PS/



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ricorrenti dovute, con gli accessori di legge dalla data di rispettiva maturazione del credito.

In proposito, si rappresenta che il legale del ricorrente ha sinora formulato numerose ulteriori analoghe istanze intese ad ottenere i citati benefici ed risultano già proposti analoghi ricorsi tuttora pendenti.

## DIRITTO

Al riguardo, si richiama preliminarmente, in tema di silenzio rifiuto- il contenuto di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ( all.to 2) che si allega in copia. ( Sentenza n.33 del 7.1.2008 VI sezione).

Con detta decisione, viene fra l'altro specificato che:” ...il fine dell'impugnativa contro il silenzio rifiuto va individuato soltanto nel conseguimento di un provvedimento esplicito della P.A che elimini lo stato di inerzia della stessa, assicurando al privato una deliberazione che investa la fondatezza o l'infondatezza della sua domanda, fermo restando comunque che il giudice investito deve limitarsi a valutare l'astratta accoglibilità della domanda dell'interessato, senza sostituirsi agli organi di amministrazione attiva...”

Ciò premesso, si rappresenta preliminarmente che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13.0.2005 n.217 recante: “ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art 2 della legge 30.9.2004 n.252” tale personale- ora disciplinato in regime di diritto pubblico- è stato incluso in vari ruoli fra cui il ruolo del personale che espleta funzioni tecnico-operative distinto nei ruoli dei vigili del fuoco; dei capi-squadra e dei capi reparto; degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi ( art 1 comma 1 decreto citato).

A seguito di tale riforma, infatti, il personale aereonavigante non è più incluso in ruoli specifici “cd ruolo aereonavigante” ma svolge comunque, a seguito di apposita formazione, la propria attività operativa di natura tecnico-specialistica presso le strutture del Corpo nazionale ed è inquadrato nelle qualifiche ordinarie del personale che espleta funzioni tecnico-operative ( cfr art 159 Decreto Legislativo citato)

Circa i motivi dedotti nel ricorso si rappresenta quanto segue:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- In relazione al primo e secondo motivo, si osserva quanto segue:
- con Decreto del Presidente della Repubblica n.141 del 6.3.1981 ( all.to 3) venne prevista con articolo unico la corresponsione in favore degli elicotteristi del Corpo nazionale di una indennità di volo .

Successivamente, con l'art 104 comma 1 del D.PR 18 maggio 1987 n.269 ( all.to 4) venne prevista, a decorrere dal 31.12.1987, per il personale del Corpo nazionale VVF- in possesso del brevetto di pilota di elicottero ed in servizio presso i nuclei elicotteristi- la corresponsione di una indennità mensile di volo di L. 2.200.000 annue, in sostituzione dell'indennità prevista dal sopraccitato DPR n.141/81.

Con la medesima norma, venne altresì riconosciuto - per il personale del predetto Corpo in possesso del brevetto di motorista o specialista di elicotteri e con obbligo di volo- il diritto alla corresponsione di un'indennità mensile di volo di L. 1.900.000 annue, in sostituzione dell'indennità di cui al già citato DPR n. 141/81.

Pertanto, la citata indennità, come si evince dalle citate disposizioni, compete, esclusivamente, al personale elicotterista- che risulti in possesso del prescritto brevetto- mentre come peraltro ammesso nel ricorso, gli interessati ricompresi nella specialita' degli "arerosoccorrittori" non risultano in possesso di tale brevetto.

Inoltre, la legge 23.3.1978 n.78 ( all.to 5) - con la quale venne dettata una particolare disciplina del trattamento economico per il personale militare dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, con la specifica previsione di particolari indennità di aeronavigazione e di volo ( art 5 e 6 legge citata) non è applicabile al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .

Infatti, l'art 1 della citata legge: " area di applicazione" individua i destinatari del particolare trattamento economico esclusivamente nel personale militare dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica precisando che tale particolare trattamento compete:" in relazione alla peculiarità dei doveri che contraddistinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni.....".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Inoltre, le ipotesi di estensione soggettiva della disciplina riguardante le indennità di aeronavigazione di pilotaggio e di volo e le relative indennità supplementari, sono espressamente indicate nell'ultimo comma dell'art 17 della predetta legge n.78/83 e si riferiscono ai reparti di volo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato

Tale estensione, non è invece prevista dal legislatore, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tal proposito, occorre precisare che la legge di delega 30.9.2004 n.252 -attuata con il soprarichiamato Decreto Legislativo n.217/2005 -introdusse per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la fondamentale riforma che ha sancito il passaggio del rapporto di impiego del citato personale dal regime privatistico a quello del personale in regime di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica ed indicati dall'art 3 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n.165.

Si precisa però che a tale riforma -attuata nell'ottica di rendere l'ordinamento del Corpo nazionale più confacente alle missioni istituzionali del Corpo nazionale, ovvero soccorso pubblico; prevenzione incendi; protezione civile e difesa civile- non consegue tuttavia un trattamento analogo a quello riconosciuto alle Forze di Polizia nell'applicazione di alcuni istituti

La diversità di tale trattamento, è riconducibile alle seguenti ragioni:

- a) nella categoria delle Forze di Polizia espressamente individuate nella legge 1.4.1981 n.121 non è compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) con l'emanazione del Decreto Legislativo 13.10.2005 n.252 è stato istituito un particolare ed apposito comparto di negoziazione per la disciplina degli aspetti economici e la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego, del tutto autonomo rispetto al Comparto sicurezza nel quale è ricompreso il personale della Polizia di Stato.

A sostegno di quanto rappresentato, si evidenzia che l'art 36 del predetto Decreto Legislativo, prevede che il trattamento economico fondamentale ed accessorio formi oggetto del relativo procedimento negoziale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Si rileva altresì, che detta scelta è stata operata per valorizzare la peculiarità del Corpo nazionale che pur parte integrante del sistema di sicurezza statale svolge però compiti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e non compiti inerenti alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla sicurezza delle istituzioni e della difesa militare che sono propri degli organi inclusi nel comparto sicurezza.

Pertanto, solo una modifica al Decreto legislativo 217/2005 potrebbe comportare una completa equiparazione del personale VVF alle "altre Forze di Polizia".

Da quanto rappresentato, emerge conclusivamente che nell'attuale assetto normativo non vi è alcuna disposizione che stabilisca espressamente l'applicazione o l'estensione dei benefici di cui trattasi agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito, si evidenzia che per analoga questione, il Tar Lazio con recente pronuncia del 16.6.2007 –nel recepire un pacifico orientamento giurisprudenziale in materia ha ribadito:” la legittimità dell'esclusione del Corpo dei vigili del fuoco dall'uniformità retributiva prevista per il Corpo di polizia e delle altre forze di Polizia e del personale assimilato ( Carabinieri Guardia di Finanza, Agenti di custodia e Corpo Forestale dello Stato) e l'insussistenza del diritto all'erogazione dell'indennità pensionabile prevista dall'art 43 comma 3 della legge 121 del 1981 anche al predetto Corpo dei vigili del fuoco”.

Detto Tribunale ha altresì evidenziato che trattasi di:”..... attività amministrativa vincolata direttamente conseguente alle disposizioni di legge che disciplinano i trattamenti retributivi , per cui soltanto attraverso una modifica legislativa può essere previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento previsto per il personale delle forze dell'ordine”

Alla luce di quanto rappresentato l'asserita violazione e mancata applicazione del DPR 6 marzo 1981 e della legge 23 marzo 1983 n.78 di cui ai primi due motivi di ricorso risulta infondata.

Circa il terzo motivo di ricorso, si osserva che l'art 142 del Decreto Legislativo n.217/2005 disciplina prevalentemente la formazione del personale del Corpo nazionale con disposizioni di principio e di carattere organizzatorio.

Occorre precisare, che le disposizioni di cui trattasi non riconoscono specifici benefici in termini di carriera e di trattamento economico al personale aereosoccorritore “SAF 2/B ma si limitano, fra l'altro a disciplinare le modalità e le tipologie dei vari corsi nonché a disciplinare lo status dei partecipanti ai corsi stessi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ne consegue l'insussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di adottare gli eventuali provvedimenti satisfattivi delle pretese dei ricorrenti.

Infatti le norme invocate non riconoscono ai ricorrenti posizioni di diritto soggettivo che l'Amministrazione è tenuta a riconoscere e soddisfare mediante adozione di eventuali provvedimenti.

Pertanto la pretesa formulata nel ricorso di ottenere dal TAR Lazio la declaratoria e l'accertamento del diritto al riconoscimento della specializzazione conseguita quali Aereosoccorritori SAF 2/B e dei correlativi benefici di carriera risulta infondata.

Soggiungasi, che l'art 159 del citato Decreto ha dettato Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale areonavigante disponendo norme sull'inquadramento di tale personale : "...in attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta particolari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni , da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'art 2 comma 3 della legge 30.9.2004 n.252"

Pertanto, nell'attuale quadro normativo ed in attesa di tale riordino- non è possibile riconnettere- pur nell'indubbio riconoscimento della specifica professionalità del personale interessato- la pretesa al riconoscimento della specializzazione conseguita quali Aereosoccorritori SAF 2/B

Circa infine, il quarto motivo di ricorso, si osserva che la maggiorazione ai fini pensionistici di un terzo del servizio di volo è imprescindibile dalla percezione dell'indennità di volo come espessamente previsto dall'art 20 del DPR n.1092/73 citato nel ricorso.

Pertanto -atteso che come sopra dimostrato- ai ricorrenti non spetta il riconoscimento di tale indennità - poiché non in possesso del relativo brevetto- la censura pare infondata.

Circa infine, la questione di legittimità costituzionale , si richiama quanto già soprarappresentato evidenziando le peculiarità del Corpo nazionale, in ragione degli specifici compiti istituzionali allo stesso affidati e connessi all'incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell'ambiente e non alla prevenzione ed repressione dei reati alla sicurezza delle istituzioni e della difesa militare propri degli organismi inclusi nel comparto sicurezza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale peculiarità, permane, infatti, anche dopo il passaggio del relativo personale in quello in regime di diritto pubblico ad opera della normativa già citata che ha comunque inteso dettare una particolare disciplina del trattamento giuridico ed economico di tale personale ed ha incluso il relativo personale in apposito comparto di negoziazione diverso dal "comparto sicurezza"

Si ritiene pertanto che non possano configurarsi elementi di disparità di trattamento tali da configurare profili di illegittimità delle norme citate nel ricorso.

Si resta in attesa di cortesi notizie circa l'esito dell'udienza del 26.3.2008.

Si resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
( Sabelli)